



Bruxelles, 30 marzo 2020
REV1 - sostituisce l'avviso datato
26 febbraio 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO REACH

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

- ¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.
- ² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").
- ³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.
- ⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.
- ⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai fabbricanti/produttori stabiliti in un paese terzo, Regno Unito compreso, di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli fabbricati o immessi sul mercato dell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno in particolare di:

- trasferire la registrazione a un fabbricante o a un importatore nell'UE; oppure
- designare un rappresentante esclusivo nell'UE in qualità di dichiarante per la sostanza.

Gli utilizzatori a valle stabiliti nell'UE sono tenuti ad accertare se la sostanza utilizzata è stata registrata da un dichiarante stabilito nell'UE. In caso contrario l'utilizzatore a valle deve:

- adattare di conseguenza la catena di approvvigionamento (cioè individuare un fornitore alternativo);
- contattare il dichiarante del Regno Unito per assicurarsi che stia provvedendo a designare un rappresentante esclusivo; oppure
- registrare la sostanza in qualità di importatore o rappresentante esclusivo designato dal dichiarante del Regno Unito alla fine del periodo di transizione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicherà più al Regno Unito⁶ il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche⁷. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti:

1. REGISTRAZIONE

1.1. RegISTRAZIONI di cui è titolare un dichiarante (fabbricante/produttore, importatore o rappresentante esclusivo) stabilito nel Regno Unito

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, in linea generale le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli fabbricati o immessi sul mercato dell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno devono essere registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Il dichiarante deve essere stabilito nell'Unione (articolo 3, punti 4, 9 e 11, del regolamento (CE) n. 1907/2006). Un fabbricante/produttore che sia stabilito in un paese terzo può designare una persona che agisce in qualità di rappresentante esclusivo (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006). Il rappresentante esclusivo deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (CE) n. 1907/2006, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

in particolare per quanto riguarda l'obbligo di tenere a disposizione informazioni aggiornate sui quantitativi e sulla fornitura delle sostanze registrate.

Dopo la fine del periodo di transizione non sarà più valida nell'Unione la registrazione effettuata da un dichiarante (fabbricante/produttore, importatore o rappresentante esclusivo) stabilito nel Regno Unito.

I fabbricanti/responsabili della formulazione/produttori stabiliti nel Regno Unito sono pertanto tenuti a:

- trasferire la registrazione a un fabbricante o a un importatore nell'UE; oppure
- designare un rappresentante esclusivo nell'UE in qualità di dichiarante per la sostanza.

L'ECHA ha pubblicato orientamenti dettagliati sulle modalità di trasferimento di una registrazione prima del recesso del Regno Unito⁸.

I fabbricanti/responsabili della formulazione/produttori stabiliti in un paese terzo e che si avvalgono di un rappresentante esclusivo stabilito nel Regno Unito sono tenuti a trasferire la registrazione a un rappresentante esclusivo nell'UE.

Gli importatori stabiliti nel Regno Unito che forniscono sostanze, miscele o articoli all'UE devono provvedere a che il fabbricante/responsabile della formulazione/produttore del paese terzo dal quale importano designi un rappresentante esclusivo nell'UE in qualità di dichiarante per la sostanza.

1.2. Pertinenza per gli utilizzatori a valle nell'UE

A norma dell'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela può essere fabbricata o immessa sul mercato in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno soltanto se è stata registrata a norma di detto regolamento.

Alla luce di quanto sopra, dopo la fine del periodo di transizione una sostanza non registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 non potrà più essere importata dal Regno Unito nell'UE in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno.

Gli utilizzatori a valle nell'UE sono pertanto tenuti ad accertare se la sostanza utilizzata è stata registrata da un dichiarante stabilito nell'UE e se la registrazione copre gli usi che intendono farne. In caso contrario l'utilizzatore a valle deve:

8

https://echa.europa.eu/documents/10162/13552/how_to_transfer_uk_reach_registrations_en.pdf/1fb443ce-79de-6596-aae5-3f1033f1a5fb

- adattare di conseguenza la catena di approvvigionamento (cioè individuare un fornitore alternativo) e, se l'uso o gli usi a valle non sono sostenuti, segnalarli insieme a una relazione sulla sicurezza chimica degli utilizzatori a valle;
- contattare il dichiarante del Regno Unito per assicurarsi che stia provvedendo a designare un rappresentante esclusivo; oppure
- registrare la sostanza in qualità di importatore o rappresentante esclusivo designato dal dichiarante del Regno Unito.

L'ECHA ha pubblicato un elenco di tutte le sostanze registrate esclusivamente da soggetti giuridici stabiliti nel Regno Unito⁹.

1.3. Trasmissioni comuni di dati/dichiarante capofila

Gli articoli 11 e 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevedono la trasmissione comune di una registrazione, con un dichiarante capofila.

Come indicato nella sezione 1.1 del presente avviso, dopo la fine del periodo di transizione non sarà più valida la registrazione da parte di una persona stabilita nel Regno Unito. Detta persona, se agiva in qualità di dichiarante capofila, sarà tenuta a intraprendere le azioni indicate sopra (sezione 1.1). Se invece non intende provvedervi, il suo ruolo di dichiarante capofila dovrà essere assunto da uno degli altri dichiaranti della trasmissione comune.

2. AUTORIZZAZIONE

2.1. Titolari dell'autorizzazione e richiedenti l'autorizzazione stabiliti nel Regno Unito

A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'uso e l'immissione in commercio delle sostanze elencate nell'allegato XIV di tale regolamento sono soggetti all'autorizzazione della Commissione.

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, punti 9, 11 e 13, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il richiedente dell'autorizzazione e il titolare dell'autorizzazione devono essere stabiliti nell'Unione.

Pertanto dopo la fine del periodo di transizione non sarà più valida nell'Unione la domanda di autorizzazione presentata o l'autorizzazione detenuta da una persona stabilita nel Regno Unito.

Se la domanda di autorizzazione o la decisione di autorizzazione si applica agli utilizzi di operatori a valle della catena di approvvigionamento del richiedente/titolare dell'autorizzazione in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la cessazione della validità della domanda/autorizzazione riguarderà anche gli operatori stabiliti nell'UE, che non saranno più coperti dalla domanda/autorizzazione.

⁹ <https://echa.europa.eu/it/advice-to-companies>

Finora sono state adottate tre decisioni di autorizzazione che rientrano in questo scenario.

Per quanto riguarda le dette tre decisioni e le domande di autorizzazione pendenti che rientrano in questo scenario, al fine di garantire che gli utilizzatori a valle siano inclusi nell'autorizzazione/domanda, il richiedente/titolare dell'autorizzazione stabilito nel Regno Unito deve provvedere a che:

- l'attività/domanda d'importazione sia trasferita prima della fine del periodo di transizione a un soggetto giuridico stabilito nell'UE. Tale trasferimento deve essere il risultato di una modifica del soggetto giuridico (ad esempio, risultante da una fusione, una scissione o una vendita di attività) e la persona alla quale è trasferita la domanda deve essere un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle delle sostanze incluse nell'ambito di applicazione della domanda di autorizzazione; oppure
- il richiedente/titolare dell'autorizzazione, se è un fabbricante, designa un rappresentante esclusivo stabilito nell'UE con effetto alla fine del periodo di transizione.

Il richiedente deve comunicare all'ECHA la modifica del soggetto giuridico prima della fine del periodo di transizione.

2.2. Pertinenza per gli utilizzatori a valle nell'UE

A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'autorizzazione può comprendere l'utilizzo a valle di una sostanza.

Pertanto gli utilizzatori a valle nell'UE soggetti ad autorizzazione devono accertare se il richiedente dell'autorizzazione che copre l'uso che intendono fare di una sostanza sia stabilito nel Regno Unito.

In questo caso l'utilizzatore a valle deve contattare il richiedente dell'autorizzazione per assicurarsi che quest'ultimo prenda le misure di cui alla sezione 2.1 del presente avviso. In alternativa, se la domanda di autorizzazione a copertura dell'uso dell'utilizzatore a valle è una domanda trasmessa in comune con altri soggetti giuridici dell'UE, l'utilizzatore a valle può ottenere la fornitura da un co-richiedente stabilito nell'Unione.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato

impresso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione¹⁰.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito¹¹. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"¹².

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹³. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹⁴.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro¹⁵.

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 1907/2006 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁶.

Ne consegue che, per quanto riguarda il diritto dell'Unione reso applicabile dal protocollo al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche quanto segue.

a) RegISTRAZIONI:

¹⁰ Articolo 42 dell'accordo di recesso.

¹¹ Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

¹² Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

¹³ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹⁴ Articolo 18 del protocollo.

¹⁵ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹⁶ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 23 dell'allegato II del protocollo.

- in linea generale le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli fabbricati o immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno devono essere registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Ciò vale anche quando la sostanza è spedita dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord e immessa sul mercato dell'Irlanda del Nord;
- una sostanza fabbricata nell'Irlanda del Nord e spedita nell'UE non costituisce importazione di una sostanza ai fini della registrazione. Il dichiarante del Regno Unito stabilito nell'Irlanda del Nord non è tenuto a trasferire la registrazione a un fabbricante o importatore nell'UE né a designare una persona che agisca in qualità di rappresentante esclusivo nell'UE;
- quando è possibile designare un rappresentante esclusivo, il rappresentante esclusivo stabilito nell'Irlanda del Nord sarà considerato rappresentante esclusivo nell'UE (cfr. sezione A.1).

b) Autorizzazioni:

- l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("sostanze elencate nell'allegato XIV") nell'Irlanda del Nord sono soggetti alle norme sull'autorizzazione di cui al medesimo regolamento. Ciò vale anche quando la sostanza è spedita dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord e immessa sul mercato dell'Irlanda del Nord;
- le sostanze contenute nell'allegato XIV fabbricate o immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord richiedono un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione¹⁷;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione;¹⁸
- fungere da autorità di riferimento ai fini di valutazioni, esami e autorizzazioni¹⁹.

Il sito web dell'ECHA dedicato alla Brexit (<https://echa.europa.eu/it/uk-withdrawal-from-the-eu>) e i siti web della Commissione sulle sostanze chimiche

¹⁷ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

¹⁸ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

¹⁹ Articolo 13, paragrafo 6, del protocollo.

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm) riportano ulteriori informazioni. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Ambiente

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI